



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 14/01/2016

COMUNE DI FASANO

Procedura di non assoggettabilità a Vas. Comparto 8.

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex L.r. n. 44/2012 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Piano di Lottizzazione Comparto 8 nel Comune di Fasano (BR) - Autorità procedente: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Fasano - Autorità competente: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Ambiente, VIA e VAS del Comune di Fasano.

IL DIRIGENTE

Sulla scorta della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. arch. Antonio Carrieri in data 29/09/2014 e dei pareri resi dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 20/11/2014 (verbale n.38) e 26/11/2015 (verbale n.32);

Premesso che:

Con nota prot.n°29415 del 12 sett. 2013 l'ufficio comunale competente ha inoltrato gli atti scritto-grafici, compreso un CD contenente tutti gli atti scritto grafici in formato elettronico, al servizio ecologia - ufficio programmazione VIA-VAS della Regione Puglia, al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.lgs n°152/2006 e della L.R.n°44/2012.

L'ufficio regionale competente con nota prot.n°9734 del 17 ottobre 2013 ha avviato ufficialmente le consultazioni individuando gli enti competenti in materia ambientale di seguito evidenziati:

- Regione Puglia -servizio Urbanistica
- Regione Puglia - Servizio assetto del territorio -ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
- Regione Puglia -Servizio tutela delle Acque;
- Regione Puglia -servizio reti infrastrutture per la mobilità
- Regione Puglia -Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Azienda Sanitaria locale Brindisi
- Provincia di Brindisi - Settore ambiente e servizio Ecologia
- Provincia di Brindisi - settore urbanistica, assetto del territorio, PTCP, paesaggio, genio civile e difesa del suolo
- AQP
- Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia)
- Autorità di Bacino
- Autorità Idrica Pugliese

- Soprintendenza per i beni Archeologici
- Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Brindisi

L'ufficio VAS della regione Puglia invitava inoltre gli Enti, sopra indicati, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.6 della L.R.n°44/2012, ad inviare il proprio contributo all'autorità competente ed all'autorità procedente, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione relativa alla proposta di piano. Con nota prot.n°14752 dell'8/11/2013 l'Autorità di Bacino ha fatto pervenire il suo contributo dichiarando che "dalla verifica degli elaborati scaricati dal portale ambientale regionale, non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento".

Con nota prot.n°11410 del 5/12/2013 l'Autorità Idrica Pugliese per quanto di competenza rappresenta che "per l'intervento in oggetto deve essere verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del servizio idrico integrato".

Con nota prot.n°72692 del 19/12/2013 l'ARPA Puglia ha fatto pervenire il proprio contributo in relazione alle matrici ambientali così esprimendosi:

Acqua e scarichi idrici: nella fase di progettazione definitiva, alla luce degli abitanti equivalenti calcolati dai progettisti, dovrà essere consultato l'ente gestore delle reti sulla sostenibilità delle trasformazioni e capacità delle reti per far fronte all'incremento di reflui da convogliare nelle reti fognarie o da trattare nel depuratore comunale;

Essenze arboree: i progettisti hanno condotto un censimento delle essenze arboree di pregio conteggiando diversi esemplari aventi carattere di monumentalità ai sensi della normativa. Si concorda sulla stringente necessità che gli stessi siano reimpiantati nelle stesse aree quali elementi di verde a servizio del lotto. Eventuali esuberi in relazione al reimpianto delle essenze dovranno essere ricollocati in aree da concordare con il Comune di Fasano minimizzando la loro dispersione territoriale;

Rumore: è utile indicare che gli edifici previsti nella lottizzazione, essendo gli stessi destinati ad edilizia residenziale, siano realizzati conformemente a quanto disposto dal DPCM 05/12/1997 e che comunque sia condotta una valutazione preliminare del clima acustico in accordo con quanto previsto dalla L.n°447/95 art.8 comma 3 necessaria per valutare la compatibilità dell'insediamento. Inoltre le attività di cantiere dovranno essere gestite anche in accordo con quanto previsto dalla L.R.n°3/2002;

Aria ed emissioni in Atmosfera: si dovrà tener conto in fase di cantiere del contenimento di emissioni pulverulente. Che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

Rifiuti: si dovranno individuare, congiuntamente con l'autorità competente, la localizzazione, la distribuzione e gli spazi per il posizionamento dei cassoni di raccolta RSU e RD in funzione delle modalità di raccolta e della frequenza di svuotamento;

Energia: si concorda sulla necessità di ricorrere alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili;

Inquinamento luminoso: si dovrà prevedere, in merito all'inquinamento luminoso, di adottare un piano per il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso che a partire da una ricognizione puntuale dell'attuale stato della rete prevederà una serie di interventi di ottimizzazione;

Con nota prot.n°13628 del 18/4/2013 il Ministero Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia-Taranto ha inviato il proprio contributo evidenziando che "si ritiene per quanto di propria competenza e solo ai fini della tutela archeologica, che il piano in oggetto non debba essere assoggettato a VAS "

Ad oggi non sono pervenuti i contributi dei sotto elencati Enti:

- Regione Puglia - Servizio assetto del territorio -ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
- Regione Puglia -Servizio tutela delle Acque;
- Regione Puglia -servizio reti infrastrutture per la mobilità
- Regione Puglia -Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Azienda Sanitaria locale Brindisi
- Provincia di Brindisi - Settore ambiente e servizio Ecologia

- Provincia di Brindisi - settore urbanistica, assetto del territorio, PTCP, paesaggio, genio civile e difesa del suolo
- AQP
- Ufficio strutture tecnica provinciale di Brindisi (Genio Civile)
- Regione Puglia - servizio urbanistica

Valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del Comparto 8 nel Comune di Fasano (BR) sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

L'area ricade all'interno del perimetro di comparto di intervento numero 8 del PRG vigente variato per il venir meno di un'area oggetto di altro procedimento di variante.

Il programma costruttivo prevede la sistemazione urbanistica mediante un piano di lottizzazione per insediamenti residenziali del comparto come individuato dal vigente PRG e tipizzato come zona territoriale omogenea C2 (zona residenziale di espansione). Dalla Tav. 16 di P.R.G. allegata alla delib. di C.C. n.39 del 26.03.2004 il comparto n. 8 risulta avere una superficie di mq 32.421,96, di cui mq 27.194,16 con destinazione residenziale di espansione di tipo C2.

Il comparto confina a nord-est con viabilità pubblica esistente denominata strada Mandorlamara, di cui il PRG prevede l'allargamento; ad est, lungo il lato più lungo del perimetro di comparto, confina con viabilità di previsione del PRG che si incrocia a sua volta con altra viabilità di previsione del PRG vigente, già in parte di proprietà pubblica, e pertanto già infrastrutturata. I rimanenti lati del comparto confinano, a ovest-nord-ovest, con aree appartenenti a proprietà diverse; tali aree, come si evince dalle ortofoto, hanno uso agricolo.

INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL'AREA E DISCIPLINA DI ZONA

Sotto il profilo giuridico l'area risulta tipizzata nel vigente PRG approvato con delibera di G.R. n.1000 del 20/07/2001, come "Zone Residenziali di Espansione - Zone C2 - normizzata dall'art.55 delle NTA con le seguenti prescrizioni:

Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti residenziali da attuarsi mediante Piano Particolareggiato (PP), o Piano di Lottizzazione Convenzionata (PLC).

Nelle zone C lo strumento urbanistico attuativo dovrà essere esteso almeno ad una intera maglia di P.R.G.. Lo strumento attuativo dovrà prevedere la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri con la disciplina sui comparti fissata dall'art. 15 della legge regionale n. 6/79 e successive modifiche e integrazioni.

Nei limiti degli indici e prescrizioni, stabilite per ciascuna zona C, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziali;
- servizi pubblici e, nella misura complessiva massima del 20% della superficie utile realizzabile con l'intervento:
 - commercio al dettaglio;
 - ristoranti, bar, locali per divertimento;
 - artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti, e comunque non compatibili con la residenza;
 - pensioni e strutture ricettive con max 20 posti letto;
 - teatri e cinematografi;
 - autorimesse a servizio delle unità edilizie;
 - studi professionali e uffici pubblici o privati che non occupino più di 10 addetti.

Negli interventi urbanistici attuativi si applicano i seguenti indici: nel territorio costruito di Fasano centro
Per le zone "C2":

Indice di fabbricabilità territoriale Ift= 0,62 mc./mq

Altezza massima H max = 10,50 m

Rapporto di copertura Rc = 0,40 mq./mq

Numero dei piani NP = 2 + PT

Il Piano è composto dalle seguenti tavole:

- Relazione VAS
- Relazione tecnica
- Schema di convenzione
- Tabelle
- Norme tecniche d'attuazione
- Relazione paesaggistica
- Tavola 1 maggio 2013- inquadramento
- Tavola 2 maggio 2013 -viabilità
- Tavola 3 maggio 2013 - stato dei luoghi
- Tavola 4 maggio 2013 - lotti
- Tavola 5 maggio 2013 - planimetria
- Tavola 6 maggio 2013 - planovolumetria
- Tavola 7 maggio 2013 - tipologie
- Tavola 8 maggio 2013 - profili altimetrici
- Tavola 9 maggio 2013 - particolari infrastrutture
- Tavola 10 maggio 2013 - documentazione fotografica
- Computo metrico definitivo

Ai sensi del comma2 dell'art.7 della legge regionale n°44/2012, la procedura di VAS, è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione ed approvazione.

Questo ufficio ambiente, sulla scorta di quanto dichiarato nel rapporto preliminare ambientale allegato alla proposta di piano osserva:

Nel rapporto preliminare, allegato del presente piano, i tecnici redattori, indicano quali sono i piani che possono costituire il quadro di riferimento per l'attuazione del piano di che trattasi. Tra gli altri sono richiamati il PRT (piano regionale dei trasporti), il PRAE (piano regionale per le attività estrattive), il Piano Faunistico Venatorio, le Aree Naturali Protette, il PRQA (Piano Regionale della Qualità dell'Aria).

Rapporti con il PUTT/p

Per quanto attiene agli Ambiti territoriali Estesi, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'intervento ricade in aree di tipo C (art.2.01 delle NTA del PUTT/p)

Gli indirizzi di tutela (art.2.02 punto 3.1) per gli ambiti di valore distinguibile C prevedono la salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Distinti, dalla documentazione trasmessa si evince quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area di intervento non risulta interessata da componenti del suddetto sistema.
- Sistema della copertura botanico vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da componenti del suddetto sistema. Tuttavia dalla verifica delle ortofoto e dalla documentazione allegata, l'area di intervento risulta interessata da " beni diffusi del paesaggio agrario " di cui di cui all'art.3.14

delle NTA del PUTT/p; nel dettaglio da muri a secco e da alberature di ulivo di cui alcuni rilevanti per importanza, età e dimensione.

- Sistema della Stratificazione Storica e dell'organizzazione insediativa: L'area così come si rileva dagli atlanti e dalle tavole dei primi adempimenti non risulta interessata da componenti del suddetto sistema.

Rapporti con il PPTR

Considerato che con delibera di GR n°176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n.40 del 23/03/2015 è stato approvato il PPTR, dall'analisi si evince:

- Struttura Idrogeomorfologica: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica: l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale: L'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;

L'area è localizzata ai margini del tessuto urbano esistente del centro abitato di Fasano e quindi è connotata da caratteri di semi ruralità. La presenza dei muri a secco esistenti, compongono una matrice fondiaria ortogonale alla viabilità pubblica (via S. Oronzo). Vi sono ampie zone costituite da terreno naturale adibite in passato a colture orticole. Il valore paesaggistico ed ambientale del contesto in esame è individuabile nelle componenti strutturanti il paesaggio rurale, nella fattispecie costituito dai muri a secco, da un edificio rurale in stato di abbandono con relativo giardino di pertinenza con presenza di alberi di agrumi, e dalla presenza di ulivi monumentali.

L'area di intervento è posta in discontinuità con il contesto urbano marginale del centro urbano di Fasano; in linea generale, nel caso il presente piano venga qualificato come " Piano Urbanistico Esecutivo" necessita di una più attenta contestualizzazione della proposta con riferimento:

- Al rapporto dell'intervento con il contesto in cui si inserisce, nei suoi aspetti di carattere fisico-morfologico, nella relazione con le invarianti e con gli spazi limitrofi;
- Al disegno del suolo, ovvero alla natura, la dimensione e la funzione di tutti gli spazi costruiti e non, che hanno rilevanza ai fini della definizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;

Per quanto attiene alla copertura botanico vegetazionale si segnala la necessità di produrre una tavola in cui sia indicata la rilocalizzazione degli ulivi espianati ove le aree pubbliche e di pertinenza delle residenze, non fossero sufficienti come dimensione ai fini del reimpianto degli alberi espianati.

Nella tavola n°3 integrativa, in cui sono riportate le reti pubbliche di progetto, non si evincono i servizi, e le riserve di raccolta di acqua funzionali all'irrigazione del verde pubblico e le indicazioni delle rimanenti superfici pavimentate al fine di valutare i fenomeni di albedo.

Nella logica degli indirizzi e" criteri per la formazione e localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)" di cui a DRAG, non si condivide la demolizione del fabbricato rurale con annesso giardino recintato, tipico esempio di edilizia rurale che connota la figura dei paesaggi rurali extra-urbani. Un recupero di tale immobile ad usi pubblici e/o sociali, può concorrere al mantenimento ed alla fruizione di contenitori storico testimoniali riconosciuti dal PUTT, unitamente ai muretti a secco, ritenuti beni diffusi del paesaggio agrario (art.3.13). Intorno a tale preesistenza edilizia possono essere localizzate le restanti aree pubbliche da cedere all'amministrazione comunale; in tal modo l'immobile e le aree pubbliche potranno essere fruite dagli stessi abitanti.

Si concorda con quanto segnalato dall'ARPA circa una ricognizione puntuale dell'attuale stato della rete pubblica esistente contermina all'area di intervento da coordinare con il nuovo impianto pubblico proposto e l'indicazione delle azioni funzionali all'utilizzo di fonti luminose sostenibili per il risparmio energetico.

La Commissione Locale per il Paesaggio ha reso i seguenti pareri:

Seduta del 20/11/2014 (verbale n.38)

La Commissione, vista la L.R. 44/2012, modificata ed integrata dalla L.R. 4/2014, vista la relazione istruttoria dell'Ufficio Comunale Servizio Ambiente, resa in data 29/09/2014; preso atto degli elaborati scrittografici del piano di lottizzazione ed in particolare del rapporto ambientale preliminare dello stesso; sulla scorta dei criteri sull'assoggettabilità di piani e programmi di cui all'allegato 1 parte II del D.L.vo 152/2006 e successive integrazioni e modif., rileva quanto segue.

Quale considerazione di carattere generale, ai fini del perseguimento dello sviluppo sostenibile, l'intervento edilizio complessivo sia orientato verso criteri di sostenibilità ambientale ed in particolare all'efficientamento energetico, al risparmio e riutilizzo della risorsa idrica, alla riduzione del consumo di suolo e alla minimizzazione dell'utilizzo intensivo di suolo.

Quali indicazioni di carattere puntuale si osserva:

1. che, ove non verificato nella relazione idrogeologica allegata al PdL, sia garantito che le fondazioni e le parti interrato dei fabbricati non interferiscano con la falda idrica superficiale;
2. che, nella fase di cantiere i materiali da scavo, verificatane la compatibilità ambientale, siano gestiti in modo da favorirne il riutilizzo in sito o il recupero in altre aree del territorio comunale evitando, ove possibile, lo smaltimento in discarica autorizzata;
3. che, per i nuovi interventi di piantumazione siano utilizzati specie vegetali autoctone e non idroesigenti;
4. che le aree pedonali, i percorsi pedonali e i parcheggi pubblici e privati siano realizzati in materiale drenante (betonelle autobloccanti) al fine di contenere l'impermeabilizzazione del suolo;
5. che siano previste reti duali per il fabbisogno idrico delle utenze, al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua potabile e che sia previsto il recupero delle acque meteoriche ricadenti nelle aree di pertinenza, da destinare all'irrigazione delle aree a verde,
6. che sia prevista l'installazione di impianti che utilizzino fonti energetiche rinnovabili;
7. che, considerata la posizione periferica dell'area di intervento, sia previsto un piano per il risparmio energetico ed il contenimento dell'inquinamento luminoso.

Riguardo agli aspetti paesaggistici, la Commissione, preso atto delle valutazioni riportate nell'istruttoria dell'ufficio ambiente, considerato che allo stato attuale non risulta ancora espresso il necessario parere regionale paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p e del PPTR adottato, ritiene indispensabile, ai fini della dichiarazione circa l'assoggettabilità o meno del piano a VAS, l'espressione del parere di cui sopra, riservandosi quindi di chiudere il procedimento prima dell'approvazione definitiva del piano.

Seduta del 26/11/2015 (verbale n.32)

La Commissione, visto il precedente parere espresso in data 20 novembre 2014, che qui si intende integralmente confermato nelle prescrizioni di carattere generale e puntuale, con riferimento al rinvio della conclusione del procedimento, assoggettato all'acquisizione del parere paesaggistico regionale, considerata la modifica apportata dalla L.R.19/2015 alla L.R.20/2009, con la quale il parere di compatibilità paesaggistico viene reso dagli enti delegati nel caso di assenza di beni paesaggistici ed ulteriori contesti, rilevato che lo stesso parere è stato reso in data odierna, ritiene di poter escludere il Piano di che trattasi dalla procedura di VAS.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione del Comparto 8 nel Comune di Fasano (BR) non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che:

- 1) siano rispettate le prescrizioni contenute nei contributi resi dai S.C.M.A. e innanzi richiamati;
- 2) Siano rispettate le prescrizioni contenute nei pareri resi dalla Commissione Locale per il Paesaggio nelle sedute del 20/11/2014 (verbale n.38) e 26/11/2015 (verbale n.32);
- 3) Siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione del piano:

- Per gli alberi di ulivo, qualora si rendesse necessario l'espianto, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla L.144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007. In ogni caso segnalare la presenza degli ulivi definiti "monumentali", ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 14/2007, con le modalità indicate sul sito web dell'Assessorato alla Qualità d e l l ' A m b i e n t e (http://ambiente.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=806&Itemid=515option=com_content&view=article&id=806&Itemid=515).

- Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:

- il protocollo Itaca residenziale 2011;
- gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;
- le misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- Si richiami la normativa vigente in materia di tutela archeologica come rappresentato nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.
- Si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione, con quanto indicato ai punti precedenti.

- Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati del piano da sottoporre ad approvazione.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento:

- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti nel centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione Comparto 8 del Comune di Fasano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche

- successivamente all'adozione del provvedimento finale, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.r.11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Commissario prefettizio n. 22/2015 di conferimento d'incarico di dirigente del Settore Lavori ed Opere Pubbliche, e delle funzioni di "Autorità competente" in materia di VAS ex L.R.n.44/12 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e s.m.i.;

Visto il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", n18 del 09/10/2013, e s.m.i.;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Garanzia della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

DETERMINA

- di escludere il Piano di Lottizzazione del Comparto 8 nel Comune di Fasano (BR) - Autorità procedente: Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Urbanistica del Comune di Fasano, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - Servizio Ambiente, VIA e VAS del Comune di Fasano alla predetta Autorità procedente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Fasano nonché sul sito web del Comune di Fasano, nella sezione dedicata;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini previsti dalle norme vigenti in materia.

Il Dirigente
Leonardo D'Adamo
